



## STATUTO

### **Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata**

E' costituita una organizzazione politica denominata

**"Insieme per Legnano " ,**

in forma di associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile (d'ora in poi "Associazione").

La sede dell'Associazione è in Legnano, Via Pietro Micca 8.

L' Associazione ha durata indeterminata.

### **Art. 2 – Disciplina giuridica**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile e dalla ulteriore normativa applicabile.

L'Associazione, non avendo fini di lucro, è sottoposta alle particolari normative fiscali previste.

### **Art. 3 – Scopo, finalità, attività e simbolo**

L'Associazione ha lo scopo di organizzare la politica dei cittadini per la realizzazione del progetto "Città delle relazioni", che corrisponde ad un'idea di città sicura dove ciascuno possa realizzare se stesso e relazionarsi con gli altri, nell'ambito familiare, in una casa dignitosa, con adeguate opportunità di lavoro, con un sistema di mobilità moderno, con opportunità per vivere bene il proprio tempo libero e la propria crescita culturale nelle attività ricreative, sportive, culturali, formative, di volontariato, di partecipazione sociale e politica.

A tal fine essa promuove il dibattito culturale, la partecipazione civile e il consenso politico necessari per costituire un movimento ispirato ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e a quelli che gli associati condividono e per i quali ne hanno deciso la fondazione.

Nell'ambito dell'attività politica i principi sostenuti dall'Associazione sono essenzialmente i seguenti:

- la ricerca del bene comune, che prevale sugli interessi particolari;
- l'onestà e la competenza nella scelta e attuazione degli incarichi politici ed amministrativi;
- il rispetto e il dialogo con tutti, da attuare con onestà intellettuale, senza pregiudizi e senza delegittimare gli avversari politici;
- la partecipazione dei cittadini alle scelte e la valorizzazione degli organismi istituzionali e di partecipazione democratica, i quali devono anche esercitare le funzioni di verifica e di controllo;
- la trasparenza dell'azione politica, che deve essere finalizzata a realizzare un rapporto di completa apertura e ascolto reciproco tra istituzioni e cittadini;
- lo spirito di servizio e la gratuità nell'impegno politico;
- la solidarietà e la sussidiarietà a favore di cittadini ed enti bisognosi di aiuto per le loro necessità e finalità;
- la collaborazione tra comuni e tra gli altri enti e organismi istituzionali;

- la laicità intesa come autonomia decisionale dell'azione politica, pur nel rispetto e riconoscimento dei valori morali e religiosi.

La caratteristica che contraddistingue l'azione dell'Associazione consiste nel dialogo e confronto tra gli associati, finalizzati a trovare soluzioni o proposte a problemi della città, che siano coerenti ai valori e ai principi dell'Associazione stessa; tutto ciò in modo autonomo ed indipendente dalle posizioni assunte da formazioni politiche o schieramenti a carattere nazionale, regionale, provinciale o locale.

In questo senso l'associazione si qualifica come "trasversale", in quanto costituita da persone che possono appartenere o riconoscersi in partiti o movimenti di diversa ispirazione, ma che nell'ambito della vita associativa si impegnano per il raggiungimento degli obiettivi e valori condivisi, superando le appartenenze personali.

L'Associazione, che è caratterizzata da un ordinamento e un metodo di azione democratici, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a. organizzare, promuovere e coordinare l'agire politico dei suoi aderenti, in conformità ai principi ispiratori del soggetto politico che va sotto il nome di "Insieme per Legnano";
- b. perseguire tale obiettivo in ogni sede politica ed istituzionale, a livello di amministrazione locale e/o in altri enti od organismi pubblici e privati;
- c. ampliare la conoscenza e la diffusione della cultura politica e delle istituzioni, nonché svolgere iniziative per la diffusione delle finalità politiche proprie, dei suoi aderenti e dei candidati da essa sostenuti;
- d. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione esercitando una funzione di formazione, maturazione e crescita politica, sociale, civile e umana al fine di creare e stimolare una vera partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa;
- e. sviluppare il confronto e la collaborazione con i partiti e i soggetti politici di ogni schieramento;
- f. promuovere collaborazioni e intese con persone, organizzazioni, associazioni o comitati che operano in sintonia con gli scopi e le finalità propri;
- g. sostenere iniziative promosse nel campo politico, sociale e culturale da organismi con finalità analoghe.

L'Associazione intende altresì promuovere tutte le attività necessarie o utili per conseguire le proprie finalità, in particolare attraverso:

- la realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento di un proprio sito internet;
- la pubblicazione, l'edizione e la diffusione in proprio di strumenti informativi, opere e documenti di interesse sociale e culturale, nonché la realizzazione e la diffusione di studi e ricerche;
- l'organizzazione di eventi sociali e culturali di ogni natura e genere.

Il simbolo dell'Associazione è il logo utilizzato in occasione delle elezioni amministrative del 27 maggio 2007.

#### **Art. 4– Condizioni di ammissione**

L'adesione all'Associazione è individuale, ossia solo a titolo personale e non in rappresentanza di gruppi, movimenti, partiti.

Possono essere ammesse quali aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono il progetto, i principi e i valori sopra citati e descritti, nonché le decisioni e gli indirizzi adottati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Gli aderenti si impegnano a versare la quota associativa annuale.

Chi intende aderire all'Associazione deve dichiarare di condividere le finalità che essa si propone e deve impegnarsi a osservarne lo Statuto, l'eventuale Regolamento, le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di mancato accoglimento entro il termine citato (che comporterà anche la restituzione della quota associativa eventualmente versata), la domanda si intende accolta.

#### **Art. 5 – Diritti ed obblighi degli aderenti**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso *ad nutum*.

Tutti gli aderenti che abbiano compiuto l'età di almeno 16 (sedici) anni godono del diritto di voto e di elettorato attivo.

#### **Art. 6 - Perdita della qualità di aderente**

La qualità di aderente viene meno per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

#### **Art. 7– Recesso**

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento esprimere la sua volontà di recedere dalla stessa, mediante comunicazione scritta.

#### **Art. 8 – Esclusione**

In caso di inadempimento degli obblighi associativi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

In particolare, gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione e possono essere esclusi per:

- comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- gravi inosservanze delle norme dello Statuto o dell'eventuale Regolamento in vigore;
- comportamenti che abbiano arrecato danno o imbarazzo o discredito all'immagine dell'Associazione;
- mancato versamento della quota associativa.

#### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Tutti gli organi dell'associazione, ad eccezione dell'Assemblea, saranno composti da associati che abbiano compiuto l'età di almeno 18 (diciotto) anni.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli aderenti
- b. il Consiglio Direttivo (detto anche Direttivo o Consiglio)
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo
- d. il Collegio dei revisori.

#### **Art. 10 - Composizione dell'Assemblea degli aderenti**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dalla persona indicata dagli intervenuti.

All'Assemblea possono partecipare, ma senza diritto di voto, anche non associati, purchè espressamente invitati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea**

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, presso la sede sociale o in altro luogo, purché a Legnano, mediante comunicazione scritta (anche via e-mail) da inviare a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti all'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza stessa e contenente indicazione del luogo, del giorno e ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) Aprile, per l'approvazione del preventivo e del rendiconto di gestione annuali.

L'Assemblea deve essere convocata, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti, nonché nel caso in cui venga a mancare, per qualunque causa, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo.

### **Art. 12 – Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare gli iscritti nel Libro degli aderenti, purché non reclusi o esclusi.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aderenti aventi diritto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

Ogni aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto possono essere approvate solo con la maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aderenti aventi diritto.

### **Art. 13 - Oggetto delle delibere assembleari**

L'Assemblea:

- a. nomina il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b. nomina i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- c. nomina i componenti del Collegio dei revisori;
- d. delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;
- e. delibera sulle modifiche dello Statuto;
- f. approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività dell' Associazione;
- g. delibera l'approvazione del preventivo e del rendiconto di gestione annuali;
- h. delibera, durante la vita dell'Associazione, sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto;
- i. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

### **Art. 14 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 17 (diciassette) membri, di cui:

- i membri di diritto, come da penultimo comma del presente articolo;
- 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea;
- i membri rimanenti nominati dal Presidente con la garanzia della massima rappresentatività della base associativa.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 ( tre) anni.

In caso di recesso, decesso o cessazione di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione.

Se il nuovo consigliere è subentrato a un membro eletto dall'Assemblea, ne verrà chiesta la conferma alla prima Assemblea annuale.

In caso di recesso, decesso o cessazione di oltre la metà dei suoi membri, l'intero Consiglio Direttivo decade e va immediatamente convocata l'Assemblea per procedere alla sua ricostituzione, con nomina o riconferma del Presidente e nomina dei membri elettivi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Coordinatore organizzativo.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle attività di coordinamento politico e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Segretario o, in sua assenza, un incaricato designato dal Presidente, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

I relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario cura la tenuta e la conservazione del Libro degli aderenti, del Libro verbali dell'Assemblea e del Libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Segretario potrà avvalersi di un Vice Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia, su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, senza limitazioni, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare:

- procede alla approvazione delle proposte di preventivo e rendiconto di gestione annuali, predisposte dal Presidente con il supporto del Tesoriere;
- predisporre l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea annuale ;
- fissa il contributo associativo annuale;
- dà attuazione alle delibere assembleari;
- delibera in merito all'esclusione di aderenti dalla Associazione, nei casi previsti dal precedente art.8;
- può istituire gruppi di lavoro su materie specifiche e nominare incaricati per particolari funzioni.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il Sindaco di Legnano e il Capogruppo dei Consiglieri comunali di Legnano se eletti nella Lista civica "Insieme per Legnano".

Il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, di volta in volta, anche altre persone, associate o non associate, che avranno diritto di parola, ma non di voto.

#### **Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione**

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto in sede congressuale dall'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, a maggioranza assoluta dei voti degli aderenti presenti e aventi diritto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica 3 ( tre ) anni.

La sua carica può essere revocata dall'Assemblea, anche su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto di oltre la metà degli aderenti aventi diritto.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio e in qualsiasi altra sede.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, nel rispetto delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

Al Presidente, in particolare, spettano il coordinamento politico dell'Associazione e la cura dei rapporti con i partiti ed i movimenti. A lui spetta, altresì, di proporre al Consiglio Direttivo gli indirizzi politici e le linee strategiche dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente inoltre nomina alcuni membri del Consiglio Direttivo come indicato nel precedente art.14.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo del sodalizio, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente, con il supporto del Tesoriere, cura la predisposizione del preventivo e del rendiconto di gestione annuali, da sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art 16 – Tesoriere**

La gestione economica dell'Associazione è curata dal Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo.

Egli dovrà assicurare la regolare tenuta della contabilità sociale e coadiuvare il Presidente nella redazione del preventivo e del rendiconto di gestione annuali.

Il Tesoriere potrà avvalersi di un Vice Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 – Coordinatore organizzativo**

Al Coordinatore organizzativo competono le attività e l'organizzazione delle iniziative decise dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, previa valutazione dei costi e della compatibilità con le risorse disponibili.

Il Coordinatore organizzativo potrà avvalersi di un Vice Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 – Collegio dei revisori**

Il Collegio dei revisori è formato da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea, e rimane in carica 3 (tre) anni.

Compito del Collegio è di assicurare il controllo dei conti e accertare la regolare tenuta della contabilità, della cassa e dei conti bancari.

Il Collegio dei revisori verificherà anche il preventivo e il rendiconto di gestione annuali, accompagnandoli da una sua relazione.

#### **Art. 19 – Patrimonio**

Il patrimonio è costituito da:

- a. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. fondi associativi, donazioni e lasciti, al netto delle eventuali passività determinate dalla gestione;
- c. fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

#### **Art. 20 – Contributi, erogazioni, donazioni e lasciti**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative versate;
- b. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
  1. fondi derivanti da raccolte pubbliche;
  2. contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
  3. ogni altro tipo di entrata.

Le quote associative sono costituite dai versamenti degli Associati, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, anche in misure diverse.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Le eredità e i legati sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione stessa.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

#### **Art. 21 – Delle cariche in generale**

Tutte le cariche sono onorifiche e non remunerate.

Per specifici compiti assegnati, il Consiglio Direttivo può deliberare, a favore di singoli consiglieri e/o aderenti, l'erogazione di rimborsi per spese documentate e sostenute per conto dell'Associazione.

#### **Art. 22 – Preventivo e Rendiconto di gestione**

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio, a cura del Presidente con il supporto del Tesoriere, vengono predisposti un preventivo e un rendiconto di gestione, accompagnati da una relazione del Collegio dei revisori.

Entro i primi 2 (due) mesi di ciascun anno, il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente e il preventivo dell'anno in corso vengono sottoposti al Consiglio Direttivo appositamente convocato, ed entro il 30 (trenta) Aprile di ogni anno vengono presentati all'Assemblea per l'approvazione.

#### **Art. 23 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori e provvederà in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.